



COMUNE DI CINISI
(Città Metropolitana di Palermo)

Proposta n. 62 del 19/04/2023

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 62 del 26/04/2023

Oggetto: **Modifica Regolamento T.A.R.I. - Adeguamento delibera ARERA n° 15/2022**

L'anno **duemilaventitre** addì 26 del mese di Aprile alle ore 12.00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **Palazzolo Gianni** nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

		Presente	Assente
PALAZZOLO Gianni	Sindaco	X	<input type="checkbox"/>
RUFFINO Aldo	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	X
LA FATA Maria Francesca	Assessore	<input type="checkbox"/>	X
SOLENA Vito	Assessore	X	<input type="checkbox"/>
DI MAGGIO Salvina	Assessore	X	<input type="checkbox"/>
NICCHI Angelo Alessio	Assessore	X	<input type="checkbox"/>

Fra gli assenti risultano giustificati i signori:

Ruffino – La Fata

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. G. Impastato

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

L'ufficio tributi – ufficio TARI

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI , approvato con deliberazione consiliare n.41 del 25.07.2014 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che entro il termine del 30.04 occorre procedere al recepimento delle disposizioni dettate da ARERA con deliberazione N. 15/2022, ove compatibili con le disposizioni tributarie in materia di TARI e con la facoltà regolamentare esercitabile dagli Enti Locali ai sensi del d.lgs.446/97;

VISTO, altresì, l'art. 238 c.10 del D.lgs 152/2006 come sostituito dall'art. 14 c.1 della legge 118/2022;

TENUTO CONTO dei recenti arresti giurisprudenziali delineatisi in relazione alla tassazione che fa capo alle attività economiche;

TENUTO CONTO delle direttive dell'amministrazione comunale in ordine all'istituzione di agevolazioni tariffarie in materia di TARI, a favore di nuove imprese, da conciliare con l'obiettivo di assicurare gli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che la tariffa giornaliera di cui all'art. 13, viene gestita all'interno del Canone unico;

CONSIDERATO che alcune misure straordinarie, erano circoscritte al periodo pandemico da COVID 19 ;

VISTO l'art. 3 c. 5-quinquies del D.L.228/2021 come convertito con legge 25.02.2022 N.15 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 775 della L. 197 del 29/12/2023 ha differito al 30/04/2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il TUEL

TENUTO CONTO che le modifiche regolamentari oggetto della presente proposta, devono essere sottoposte all'organo di revisione per il parere di competenza

PROPONE

1) di apportare al regolamento TARI vigente le seguenti modifiche:

all'art. 6 il comma 6 viene così sostituito : *“Le tariffe devono essere approvate entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per l’approvazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione delle tariffe coincide con quello dell’approvazione del bilancio di previsione.”*

all'art.8 il c. 3 è così sostituito: *“La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree deve essere effettuata entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento, su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o disponibile presso gli sportelli fisici; tale cessazione dà diritto alla cancellazione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.”*

l'art. 13 viene così sostituito : **CONFERIMENTO DEI RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. *Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. B) – ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averle avviate tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, previa comunicazione da esibire.*
2. *Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile, nella misura del 90%.*
3. *Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze domestiche interessate devono presentare a mezzo PEC al soggetto gestore ed all'Ufficio Tributi:*
 - a) *Modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante da presentare al gestore ed all'Ufficio tributi del Comune, con il quale è manifestata sia la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e sia l'impegno espresso di non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuti urbani assoggettabili a recupero, prodotti dalla propria attività, a pena di decadenza dell'agevolazione.*
 - b) *copia dei contratti sottoscritti con i singoli operatori privati che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti.*
4. *La comunicazione ai sensi del precedente articolo produce effetto per due anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata ed il termine di scadenza è fissato al 30 giugno di ogni anno. Con riferimento al biennio 2024-2025 può essere presentata entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Il termine di cui sopra deve intendersi come perentorio.*
5. *Entro il 28 febbraio di ogni anno l'utenza non domestica deve presentare al Comune a mezzo PEC la documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti avviati a recupero nell'anno precedente, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. In difetto si procederà al recupero della TARI non versata per l'anno di riferimento, con applicazione di sanzioni, interessi ed oneri di legge.*
6. *L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a due anni.*
7. *Nel caso in cui risulti comprovato il conferimento di rifiuti al servizio pubblico in violazione delle previsioni di cui all'art. 4 comma 3 lett. a) del presente articolo, si procederà al recupero della parte variabile per l'intero anno per cui si è verificato l'evento, con l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e degli interessi nella misura di legge.*
8. *Le attività industriali/artigianali che si avvalgono del regime di privativa in relazione al regolamento, sono tenuti a pagare il 100% della quota fissa in relazione alla superficie di riferimento.*

Viene inserito l'art. 13 bis – **“ALTRE DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE -**

1. *Nell'ipotesi di produzione di rifiuti assimilati agli urbani, prodotti da operatori economici, che per limiti quantitativi superino le 12 tonnellate, il dichiarante potrà presentare apposita istanza corredata del contratto di servizio con operatore privato,*

- finalizzata all'applicazione delle tariffe secondo i commi seguenti.*
2. *Sulla superficie utile dove vengono prodotti i rifiuti oggetto di contratto verrà applicata solo la quota fissa della tariffa TARI corrispondente. Restano a tassazione piena, le restanti superfici utili.*
 3. *Entro il 28 febbraio dell'anno successivo l'utente dovrà fornire tutta la documentazione di cui all'art. 13 comma 5 pena la decadenza del beneficio.”*

Viene inserito l'art. 13 ter - ***AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI A FAVORE DI NUOVE IMPRESE*** -

1. *Al fine di agevolare l'insediamento di nuove attività produttive, si prevede per l'anno 2023, l'abbattimento per mesi 12 (dodici), della quota variabile per le attività economiche di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune;*
2. *Tale riduzione, non è cumulabile con altre riduzioni previste dal presente Regolamento e gravando sul bilancio comunale, verrà determinata nel quantum, dalla Giunta Municipale, in relazione alla disponibilità di bilancio;*
3. *Per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1, si intenderanno quelle che risultino essere iscritte e che abbiano iniziato l'attività produttiva dal 1 gennaio 2023 o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo (a tal fine farà fede la data di costituzione risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.). Se l'attività viene interrotta nel corso del periodo dell'agevolazione, l'impresa decade dal beneficio della riduzione;*
4. *Si precisa che non sono considerate nuove attività i meri trasferimenti di sede nell'ambito del territorio comunale, le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione, il subentro e la cessione di impresa;*
5. *La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Cinisi, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni e /o riduzioni di cui al presente articolo.*
6. *Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività;*
7. *I soggetti dichiaranti che intendono usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, per tutto il periodo interessato dalle stesse, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento in materia di imposte e tasse nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto accertabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).*
8. *Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Cinisi, entro il termine perentorio di presentazione della denuncia di cui all'articolo 8, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti.*
9. *Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia della riduzione di cui al presente articolo. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo dei detti requisiti;*
10. *I soggetti che usufruiscono della riduzione e/o agevolazioni di cui al presente articolo, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di TARI. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti;*
11. *Non si dà luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di*

TARI, qualora il contribuente non adempia all'obbligo dichiarativo di cui al comma 9.

12. L'Ufficio Tributi provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 9 del presente articolo e nel caso di mancanza anche di uno solo dei detti requisiti, provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di legge.

Vengono abrogati gli art. 15 bis – 15 ter – 15 quater

All'art. 19 vengono aggiunti:

il comma 2 bis “Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione “

il comma 9 “L'Ente garantisce all'utente, secondo quanto previsto dal c. 1, almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio. Nel caso di modalità di pagamento onerosa, l'Ente si riserva il diritto di un onere non superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso.”

il comma 10 “L'Ente garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di cui al precedente c.2 agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi DPR 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico. La richiesta deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. La rata non potrà essere inferiore a cento (100) euro. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi legali a partire dalla data fissata per l'ultima scadenza ordinaria”

Vengono abrogati gli artt. 19 bis – 19 ter

Il comma 2 dell'art. 20 viene così sostituito “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo a mezzo posta, e-mail o PEC o direttamente presso l'ufficio tributi, compilando l'apposito modulo disponibile presso lo sportello fisico e scaricabile dalla home page del sito internet. “

Il comma 4 dell'art. 20 viene così sostituito “La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione di modifica va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette variazioni.”

All'art. 20 vengono aggiunti:

il comma 4 bis “In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, le richieste di cui all'articolo all'art. 13 devono essere presentate entro il 30 giugno e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.”

il comma 7 “Il modulo per la dichiarazione contiene:

a) il recapito postale ed email o PEC al quale inviare la richiesta;

b) i dati identificativi dell'utente:

- per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale; - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;

c) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in

aggiunta: - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati; - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata.

Il comma 8 “Le informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti sono indicate nella Carta della qualità del servizio, consultabile presso il sito internet dell’Ente.”

Viene inserito l'art. 27 bis – “**RECLAMI E RICHIESTE DI RETTIFICA** -

1. Il contribuente può presentare all’Ufficio TARI del Comune, una richiesta di informazione, o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’avviso bonario. Eventuali reclami sul servizio vanno presentati all’Ufficio Servizi Igiene Ambientale.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l’Ufficio TARI per quanto riguarda le richieste di rettifica e presso l’ufficio Servizi Ambientali per quanto riguarda i reclami. Tale modulistica è altresì scaricabile dal sito web comunale. I moduli per il reclamo/rettifica contengono il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo, i dati identificativi del contribuente, la ragione o denominazione sociale dell’utenza non domestica, il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica, il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti), l’indirizzo e il codice utenza, reperibili sulla bolletta ricevuta dall’utente
3. È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.”

2) di sottoporre, previa acquisizione del parere dell’Organo di Revisione, all’approvazione del consiglio comunale le modifiche di cui al punto uno, prendendo atto per l’effetto del regolamento nella sua interezza, le cui variazioni vengono riportate a carattere corsivo.

Il Proponente
f.to N. Biundo

PARERI SULLA PROPOSTA
ai sensi dell’art. 12 della L.r. n.30/2000

- **Visto**, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di

delibera.

Il Resp. Settore V
f.to *D.ssa P. Vitale*

- **Visto**, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di delibera

Il Resp. Settore V
f.to *D.ssa P. Vitale*

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la superiore proposta di delibera;
- **Ritenuta** meritevole di approvazione;
- **Visti** i pareri, ex art.12 L.r.n. 30/2000, espressi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di delibera;
- **Con voti unanimi**, espressi palesemente,

D E L I B E R A

- **APPROVARE** la suddetta proposta di delibera che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

CONTESTUALMENTE

- **Ritenuta** l'urgenza di provvedere;
- **Visto** l'art. 12, comma secondo, della L.r. n. 44/91
- **Con voti unanimi**, espressi palesemente,

D E L I B E R A

- dichiarare la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**.

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma

IL SINDACO
F.to G. Palazzolo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to V. Sollena

IL SEGRETARIO
F.to G. Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- *Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2023;*

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91) ;

Lì _____

Il Segretario Comunale

F.to G.Impastato

Che, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2015 e s.m.i., la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune giorno _____.

Lì

Il Segretario Comunale